



Periodico IUS et SALUS

Iscritto al Tribunale di Roma

in data 28/03/2019 al n. 40/2019

Roma, 01/03/2024

Il decreto-legge c.d. milleproroghe è legge con alcune novità in ambito sanitario.

Il Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, c.d. “Milleproroghe”, è legge vigente dal 29 febbraio 2024, dopo il passaggio anche al Senato della Repubblica. Difatti, la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2024, di conversione del summenzionato decreto-legge con modificazioni, investe alcuni importanti aspetti anche del comparto sanitario pubblico. *[a cura di Vincenza Di Martino – Avvocato del Foro di Roma]*

Si dà seguito alla notizia già evidenziata in data 14 febbraio 2024 per comunicare che, alla data 29/02/2024, è entrato in vigore il testo definitivo del Il Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “*disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, c.d. “*Milleproroghe*”. La legge di conversione, modificando il Decreto-Legge, prevede le norme in materia sanitaria appresso indicate.

➤ **L’art. 4** reca talune precipue disposizioni di proroga di termini in materia di salute.

Tra i suoi commi, si richiamano:

- il **comma 2**, stabilisce che «All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla proroga della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di

sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il ((Servizio sanitario nazionale)), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

- il comma 3 pone che «il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, è prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.
- Il **comma 6-bis inserisce**, «dopo il comma 164 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del Servizio sanitario nazionale, il seguente: "164-bis. Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025. Il Ministero della salute e le università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale"».
- il comma **8-septies** stabilisce che *«La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.*

76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario»;

- il comma **8-octies** prevede che «Ai fini di cui al comma 8-septies, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato».
- **L'art. 8, comma 5 bis**, in tema di “scudo erariale” stabilisce che: «All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"». Dunque, la norma in questione è stata prorogata.

Per approfondire, cfr.:

- *Decreto Milleproroghe: alcuni emendamenti all'atto in esame alla Camera dei Deputati propongono la proroga del c.d. “scudo erariale”, in <https://iusersalus.it/notizie/in-evidenza/decreto-milleproroghe-alcuni-emendamenti-all-atto-in-esame-alla-camera-dei-deputati-propongono-la-proroga-del-c-d-scudo-erariale>;*
- https://iusersalus.it/images/documenti/Atto_Camera_1633_A_decreto_Milleproroghe.pdf.